



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

Provincia di Novara

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' **2015/2017**

Art.10 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 –

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (2015/2017)

Sommario

1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione

1.1 Struttura organizzativa

1.2. Il responsabile della trasparenza

1.3 accesso civico e l'intervento in via sostitutiva

1.4 Organismo Comunale di Valutazione

2 - Procedimento di elaborazione, adozione aggiornamento del Programma e modalità di attuazione.

2.1 Procedimento di elaborazione ed adozione del programma

2.2 Individuazione degli obblighi di pubblicazione

2.3. Organizzazione del lavoro

2.4.Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati

3 – Coerenza con gli altri strumenti programmatici: collegamento con il Ciclo della performance e il Piano anticorruzione

3.1. Il collegamento con il Piano della performance

3.2 Il collegamento con il Piano anticorruzione: La trasparenza come controllo sociale diffuso e strumento anticorruzione

4 Azioni programmate.

4.1 lo stato di attuazione: il sito web

4.2. Azioni programmate: Obiettivi

5. Le iniziative di comunicazione della trasparenza

5.1. ascolto degli stakeholder

5.2. Giornata della trasparenza

1. Introduzione

1.1 L'Amministrazione trasparente

La trasparenza nell'ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica Amministrazione rappresenta uno strumento essenziale per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa per promuovere la cultura della legalità e integrità nel settore pubblico.

Si tratta di un percorso avviato con la legge n.69/2009 che all'art. art.21 c. 1 e 2 ha introdotto specifici obblighi di pubblicazione (le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei Dirigenti e dei Segretari Comunali, i tassi di assenza e di presenza del personale distinti) successivamente integrato e innovato con la riforma operata dal D.lgs. 150/2009 e oggi culminato nel D.lgs. n.33/2013

Già, l'articolo 11 del Decreto Legislativo 150 del 2009 dava una precisa definizione della trasparenza, da intendere come *“accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.”*

La legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione: Individua nuovi e più pregnanti obblighi di pubblicazione (commi 15, 16 e 32) prevede l'elaborazione del PTT quale allegato del PPC e delega (comma 35) il Governo ad emanare un decreto di riordino della disciplina degli obblighi di trasparenza

In attuazione della delega, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, attraverso il quale sono stati sistematizzati e riorganizzati gli obblighi di pubblicazione già vigenti e ne sono stati introdotti di nuovi e, per la prima volta, è stato disciplinato l'istituto

dell'“accesso civico”. La trasparenza dell'azione amministrativa è garantita attraverso la “pubblicazione” (art. 2 co. 2 d.lvo 33/2013) nei siti istituzionali una molteplicità di documenti, informazioni, dati su organizzazione e attività delle PA.

1.2 La trasparenza: che cos'è

Secondo il decreto in esame la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali.

Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Le disposizioni del decreto e le norme di attuazione integrano, inoltre, l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione.

La trasparenza favorisce, dunque, la partecipazione dei cittadini all'attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale a:

- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità, attraverso l'emersione delle situazioni in cui possono annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi e la rilevazione di ipotesi di “*cattiva amministrazione*”;
- assicurare la conoscenza dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione;
- sottoporre a controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della *performance* per consentirne il miglioramento;
- favorire un rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino.

1.3. Le principali novità del d.lgs. 33/2013

Il D.lgs. n.33/2013 non opera semplicemente un riordino della materia ma interviene significativamente sulla disciplina vigente:

- integrando e prevedendo nuove forme di pubblicità
- Codificando il diritto alla “conoscibilità”(chiunque ha diritto di conoscerli di fruirne gratuitamente e utilizzarli) e l’”accesso civico” (chiunque senza una particolare legittimazione ha il diritto di richiedere che dati informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria, ma non ancora pubblicati, siano resi effettivamente disponibili)
- prevedendo uno articolato sistema sanzionatorio

1.4 Limiti alla trasparenza art.4 D.lgs. n.33/2013

Il decreto individua contorni piuttosto ampi di pubblicazione e trasparenza e poiché la P.A. è un importante settore di trattamento dei dati (tratta una quantità infinita di dati relativi ai dipendenti, ai collaboratori, ai dirigenti, ai titolari di incarichi politici e ai destinatari dei servizi: i cittadini) la trasparenza chiama in causa le persone e il trattamento dei dati personali.

Tuttavia non bisogna dimenticare che la trasparenza ricercata è quella dell’azione amministrativa e non delle persone (linee guida 2011 del Garante per la protezione dei dati) e quindi non tutte le notizie che riguardano le persone coinvolte nell’azione amministrativa sono necessari a dare trasparenza all’azione amministrativa.

E' in quest’ottica che bisogna leggere l’art.4 del D.lgs. n.33 che delinea i limiti alla trasparenza riconducendoli alla disciplina del diritto alla riservatezza:

- La pubblicazione deve comunque avvenire nel rispetto:
 - del **principio della proporzionalità**: deroghe e limitazioni alla riservatezza possono operare solo se strettamente necessari, per tanto di pubblicazione deve essere effettuata nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza non eccedenza.
 - il **principio della qualità delle informazioni**: Il Garante (linee guida 2011) ancora la qualità dei dati ai concetti di integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività semplicità di consultazione, comprensibilità omogeneità, accessibilità, conformità agli originali indicazioni di provenienza.
 - **Sono** comunque **esclusi dalla pubblicazione** per espressa previsione normativa (commi 5 e 6 art.4 D.lgs. n.33/2013)
 - I dati sensibili e giudiziari
 - le componenti della valutazione del personale le notizie concernente il rapporto di lavoro idonee a rilevare dati sensibili (art.4 comma 1 lett.d del D.lgs. n.196/del 2003)

- Fattispecie art.24 comma 1 e 6 legge n.241/1990
- Art.9 D.lgs n.322/1989,
- I dati qualificati come riservati dalla normativa europea e nazionale

1.5 Presentazione del Programma: le principali novità

Il Comune di Bellinzago Novarese, pur in assenza di un preciso obbligo normativo (si ricorda che il comma 2 dell'art.11 del dlgs. 150/2009 non è norma precettiva per gli enti locali) con deliberazione G.C. n.131 in data 27.12.2012 ha adottato il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2013/2015 sulla base delle indicazioni operative contenute nelle deliberazioni Civit n°105/2010 e n. 2/2012. Esso dava conto della struttura del sito e dello stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione con la programmazione delle attività e progetti mirati attuare concretamente gli obblighi di trasparenza e di stabilire un rapporto di informazione e collaborazione con i destinatari esterni dei programmi del Comune, nell'ottica di avviare un processo virtuoso di informazione e condivisione dell'attività posta in essere e alimentare un clima di fiducia verso l'operato del Comune.

In conseguenza del riordino della materia intervenuto con il D.lgs. n.33/2013 e in ottemperanza a quanto disposto dall'art.10 del decreto si provvede alla redazione del presente programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità che prendendo come modello le indicazioni operative contenute nella deliberazione Civit n°50/2013, tenga conto dei nuovi “contenuti della trasparenza” sintetizzati nei punti precedenti

2. Il Comune di Bellinzago Novarese: organizzazione e funzioni

2.1 Struttura organizzativa

La struttura organizzativa così come prevista dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è articolata in Aree, Servizi, Uffici.

Sono previsti due livelli di direzione (il Segretario comunale e i Responsabili di area) e due strutture di coordinamento (la conferenza di coordinamento politici strategico e la conferenza dei servizi)

Attualmente la struttura organizzativa è articolata in n.6 Aree

- Area affari generali ed istituzionali,
- Area servizi finanziaria,
- Area servizi tecnici,
- Area servizi demografici
- Area servizi alla persona
- Area vigilanza.

La titolarità della responsabilità delle Aree, correlata con le Posizioni Organizzative (ex art. 11 CCNL 31.3.1999 e art. 15 CCNL 22.1.2004, con le P.O. ex art. 8, comma 1, lett. a) CCNL 31.3.1999), è stata attribuita dal Sindaco a personale di categoria D, in servizio nell'Ente con rapporto di lavoro a tempo pieno indeterminato

Al segretario comunale oltre alle funzioni proprie di cui all'art.97 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i. all'art.10 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e di servizi, sono attribuite con decreto n.16 in data 30.12.2009 funzioni gestionali relativi al settore delle attività produttive e culturali

1.2. Il responsabile della trasparenza

Ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 33/2013, il Responsabile per la prevenzione della corruzione (ex art. 1 co. 7 della legge 190/2012) *di norma* svolge le funzioni di Responsabile per la trasparenza.

I principali compiti del Responsabile per la trasparenza sono:

- controllare il procedimento di elaborazione e aggiornamento del Programma curando, a tal fine, il coinvolgimento delle strutture interne cui compete l'individuazione dei contenuti dello stesso, nonché vigilare sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione e, per tanto l'adempimento del programma
- segnalare all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- provvedere all'aggiornamento del Programma, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione;
- controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

Con decreto del sindaco prot. N. 18919 in data 18.12.2014 il Segretario comunale è stato nominato responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

1.3 accesso civico e l'intervento in via sostitutiva

Speculare al dovere di trasparenza e pubblicazione a carico delle amministrazioni è il “diritto alla conoscibilità” (art. 3) che consiste nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente.

Strumento del diritto alla conoscibilità, è “l'accesso civico” (art. 5). cioè il diritto riconosciuto a chiunque senza una particolare legittimazione di richiedere che dati informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria, ma non ancora pubblicati, siano resi effettivamente disponibili.

La richiesta d'accesso civico può essere avanzata da chiunque senza limitazioni, gratuitamente e non deve essere motivata. Va inoltrata al responsabile della trasparenza.

Il Responsabile della trasparenza, ai sensi dell'art. 5, c. 2, del decreto, si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e, in virtù dell'art. 43, c. 4, ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il Responsabile non ottemperi alla richiesta, l'art. 5, c. 4, prevede che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti.

Delega funzioni

In considerazione della soluzione organizzativa adottata che pone in capo al Segretario comunale - figura dirigenziale di vertice – le funzioni di Responsabile della trasparenza e di prevenzione della corruzione – nonché l'intervento in via sostitutiva in caso di ritardo o omessa risposta, (ex art. 2 co. 9-bis legge 241/1990 – art.15 regolamento OUS), al fine di assicurare l'efficacia di tale istituto, sono delegate dal Responsabile della trasparenza le funzioni relative all'accesso civico (art.5 c.2 del D.lgs. n.33/2013) rimanendo in capo allo stesso il potere sostitutivo.

Con atto di organizzazione prot.n.160 in data 07.01.2014 il Segretario comunale ha delegato le funzioni relative all'accesso civico al Responsabile alla Responsabile dell'Area Affari Generali.

Per tanto la richiesta di accesso civico va inoltrata al Responsabile delegato che inoltra, informandone il richiedente e il Responsabile della trasparenza, l'istanza al Responsabile competente per materia fissando il termine di 30gg. dalla data di acquisizione al protocollo per procedere

alla pubblicazione dei dati, documenti o informazioni e comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione e fornendogli il link alla pagina web. In caso di ritardo o omessa risposta, il Responsabile della trasparenza interviene in via sostitutiva (ex art. 2 co. 9-bis legge 241/1990).

1.4 Organismo Comunale di Valutazione

Il D.lgs. n.150/2009 qualifica l'Organismo Indipendente di valutazione come “responsabile della corretta applicazione delle linee guida delle metodologie e degli strumenti dalla CIVIT” nonché come soggetto che promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità (l'art.14. c.4 lett.f) e g) esercitando a tal fine un'attività di impulso nei confronti del vertice politico – amministrativo e del responsabile della trasparenza.

L'art.44 del D.lgs. n.33/2013 chiarisce quanto affermato dall'art.10 del D.lgs. n.150/2009 e attribuisce all'Organismo di valutazione il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi del Programma e quelli indicati nel piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.

La CIVIT – deliberazione n.50/2013 - in considerazione dei rilevanti profili di responsabilità connessi all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e ai poteri di controllo attribuiti alla Commissione e al Responsabile della trasparenza dal d.lgs. n. 33/2013, attribuisce un particolare rilievo, all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi cui sono tenuti gli OIV o organi di valutazione comunque denominati che vanno a costituire l'unico strumento di verifica sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Il Comune di Bellinzago Novarese, nell'adeguare il proprio ordinamento ai principi della riforma, con l'adozione del nuovo regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi, ha istituito (art.43), come organo monocratico l'Organismo Comunale di Valutazione con i compiti valutativi e di controllo introdotti dalla normativa e meglio specificati nel medesimo regolamento

Con decreto del Sindaco n. 15 del 23.12.2014 è stato nominato l'Organismo Comunale di valutazione.

3. Procedimento di elaborazione e adozione aggiornamento del Programma e modalità di attuazione

3.1 Procedimento di elaborazione ed adozione del programma

Il presente programma

- è elaborato e proposto dal Responsabile della trasparenza con il coinvolgimento della struttura organizzativa dell'ente. In particolare, il Responsabile della trasparenza si avvale della collaborazione delle funzioni dirigenziali cui compete la responsabilità dell'individuazione dei contenuti del programma e l'attuazione delle relative previsioni (CIVIT deliberazione 2/2012).
- è approvato dalla Giunta comunale è aggiornato con cadenza annuale sulla base di rilievi indicazioni e proposte del responsabile della trasparenza che si avvale anche delle relazioni dei Responsabili dei servizi di cui al successivo punto 3.3.
- viene pubblicato sul sito istituzionale nell'apposita sezione e trasmesso all'Organismo Comunale di valutazione. Con la pubblicazione si ritiene assolto altresì l'obbligo di invio del programma alla regione Piemonte (Conferenza Unificata del 24 luglio 2013)

L'adozione del piano è comunicata altresì al Dipartimento della funzione pubblica mediante indicazione del link di pubblicazione sul sito o secondo modalità che saranno indicate sul sito del Dipartimento – sezione anticorruzione. (Conferenza Unificata del 24 luglio 2013)

3.2 Individuazione degli obblighi di pubblicazione.

Le categorie di dati inseriti e/o da inserire all'interno del sito del Comune di Bellinzago Novarese all'indirizzo www.comune.bellinzago.no.it, nella sezione *"Amministrazione Trasparente"*, sono quelle indicate nella tabella del D.lgs. n.33/2013 individuate e riportate con riferimento agli obblighi specifici in capi agli Enti Locali nell'allegato A) del presente programma dove, a margine di ciascuna tipologia di obblighi di pubblicazioni, oltre alla normativa di riferimento, è anche indicato IL RESPONSABILE del Servizio competente alla redazione del dato, alla richiesta di pubblicazione, o alla pubblicazione diretta, ed al suo aggiornamento, nonché lo stato di attuazione.

In particolare l'allegato "A" è stato elaborato sulla base delle indicazioni contenute nella suddetta TABELLA del decreto 33/2013 e delle linee guida di CIVIT *"per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015"*.

L'allegato è suddiviso in .8 colonne, i cui dati sono i seguenti:

Colonna A = indicazione delle sotto-sezioni di primo livello;

Colonna B = numerazione delle sottosezioni;

Colonna C = indicazione delle sotto-sezioni di secondo livello;

Colonna D = disposizioni normative che disciplinano la pubblicazione;

Colonna E = documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di CIVIT;

Colonna F = modalità di aggiornamento con indicazione dei diversi intervalli temporali previsti per diverse tipologie di documento: **A = annuale, T = tempestivo, TRIM = trimestrale, SEM = semestrale.**

Colonna G = ufficio depositario dei dati, delle informazione e dei documenti da pubblicare nella sottosezione.

Colonna H = stato e tempi di attuazione

L'Amministrazione si riserva di provvedere alla pubblicazione di eventuali ulteriori dati che siano utili a garantire un adeguato livello di trasparenza, in sede di aggiornamento del presente programma

3.3 Organizzazione del lavoro

Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 33/2013 e la realizzazione degli obiettivi del presente Programma attraverso il *“regolare flusso delle informazioni”*, si specifica quanto segue:

- ❖ I soggetti responsabili degli obblighi di pubblicazione e della qualità dei dati, per come definita dall'art. 6 del D.lgs. n. 33/2013, sono i responsabili dei singoli servizi espressamente individuati a margine di ciascuna sezione (colonna G - allegato A) che ne assicurano la pubblicazione tempestiva.
- ❖ Per pubblicazione tempestiva si intende la pubblicazione di atti, informazioni e documenti quando effettuata entro 10 giorni dalla disponibilità definitiva, dati, informazioni, documenti stessi.
- ❖ I soggetti responsabili avranno cura di fornire dati e documenti pronti per la pubblicazione conformemente all'art. 4 del D.lgs. n. 33/2013 e, in generale, alle misure disposte dal Garante per la protezione dei dati personali nelle Linee Guida pubblicate con la deliberazione del 19 aprile 2007 *“Linee guida in materia di trattamento dei dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali”* e la deliberazione del 2 marzo 2011 *“Linee guida in materia di trattamenti di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”*. A tal fine si rinvia a quanto stabilito dall'art.6 *“modalità di redazione degli atti destinati alla pubblicazione”* delle *“linee guida per la pubblicazione degli atti all'albo on line”* approvato con deliberazione G.C. n.100/2011
- ❖ La pubblicazione viene coordinata dal Responsabile della trasparenza che sovrintende e verifica l'attività dei Responsabili dei servizi, la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.
- ❖ Il responsabile della trasparenza è coadiuvato dall'Ufficio di segreteria.

- ❖ Ciascun Responsabile del Servizio coinvolto nell'attuazione del presente programma dovrà inoltre presentare, entro il 31 dicembre, al Responsabile per la Trasparenza, una relazione sintetica annuale su:
 - stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione del presente programma;
 - eventuali criticità riscontrate;
 - eventuale proposta di iniziative per la comunicazione (giornate per la trasparenza ad hoc mirate per singoli argomenti a beneficio di specifiche categorie di stakeholder), anche in considerazione delle peculiarità del Comune

3.4 Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati

I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel D.lgs. n. 33/2013, con i relativi tempi di aggiornamento indicati nell'allegato 1 della deliberazione CIVIT del 29 maggio 2013 e riportati nell'allegato "A".

I dati e documenti pubblicati devono riportare la data di aggiornamento, da cui calcolare la decorrenza dei termini di pubblicazione.

Decorso il periodo di pubblicazione obbligatoria indicato all'art. 8 del D.lgs. n. 33/2013 i dati dovranno essere eliminati dalla rispettiva sezione e inseriti in apposite sezioni di archivio, da realizzare all'interno della medesima sezione Amministrazione Trasparente.

4 Coerenza con gli altri strumenti di programmazione: Il collegamento con il Ciclo della performance e il Piano anticorruzione

4.1. Il collegamento con il Piano della performance

Con il presente programma si intende assicurare la trasparenza, non soltanto sotto un profilo "statico", consistente essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati, così come prevista dalla legge, per finalità di controllo sociale, ma sotto un profilo "dinamico" direttamente correlato alla performance.

Tale correlazione che si realizza:

- attraverso la pubblicazione dei dati inerenti all'organizzazione e all'erogazione dei servizi al pubblico, e la piena conoscibilità di ogni componente del Piano delle performance e dello stato della sua attuazione mettendo, quindi, a disposizione di tutti i cittadini "dati chiave" sull'andamento dell'amministrazione nell'ottica strumentale di fondo di "miglioramento continuo" dei servizi pubblici erogati, connaturata al ciclo della performance anche grazie al necessario apporto partecipativo dei portatori di interesse (stakeholder).

- attraverso la programmazione di attività e di azioni volte a migliorare la comunicazione e a rendere effettiva la trasparenza, individuate nel Piano delle performance che diventano parte integrante e sostanziale del ciclo della performance, e quindi oggetto di rilevazione e misurazione nei modi e nelle forme previste dallo stesso; la trasparenza si configura standard di qualità necessario il cui conseguimento (misurabile e misurato con gli indicatori) concorre a determinare la performance organizzativa e individuale ed è condizione di erogazione della retribuzione di risultato e di incentivi.

Il Piano delle Performance del Comune di Bellinzago Novarese 2014/2016, approvato con deliberazione G.C. n.95 del 14.11.2014 nell'articolazione dell'albero delle performance contempla la linea strategica *"Il Comune al Servizio del Cittadino"* con la finalità di promuovere un modello comunale che favorisca l'accessibilità, la trasparenza, la tempestività e l'efficacia dell'azione amministrativa e gestionale, anche con l'attuazione del PTPC e correlato PTTI quali obiettivi strategici

Per tanto, *"la promozione di maggiori livelli di trasparenza"* (art.10, c.3 del D.lgs. n.33/2013) costituisce già per il Comune di Bellinzago Novarese un'area strategica tradotta nella definizione e assegnazione di obiettivi organizzativi e individuali i cui indicatori di risultato sono direttamente correlati alla trasparenza.

La Performance attesa e quella conseguita sono disponibili sul sito del Comune attraverso il Piano e la Relazione della Performance facilmente accessibile e consultabili nelle specifiche sotto sezioni dedicate nella sezione "Amministrazione Trasparente"

4.2 Il collegamento con il Piano di prevenzione della corruzione: La trasparenza come controllo sociale diffuso e strumento anticorruzione

L'attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa e dal Programma costituisce altresì parte essenziale delle attività del Piano anticorruzione.

Secondo l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 33/2013 *"il programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione"*. Pertanto il presente deve considerarsi atto integrativo del più generale Piano triennale di prevenzione della corruzione e viene approvato unitamente a questo dalla giunta comunale

Il Responsabile della trasparenza è chiamato a dare conto della gestione delle attività di pubblicazione nell'ambito di ogni iniziativa legata alle misure di prevenzione della corruzione.

4.3. Le risorse dedicate

Il perseguimento degli obiettivi di cui al presente Programma è realizzato attraverso risorse umane e strumentali individuate, secondo il criterio della competenza attribuita nelle precedenti disposizioni, all'interno dell'Amministrazione, e senza maggiori costi ed oneri per il bilancio comunale.

Ciascun Responsabile del Servizio, che risulti assegnatario di competenze sulla base del presente Programma, è tenuto a perseguire gli obiettivi affidati ed a contribuire alla realizzazione degli obiettivi generali avvalendosi del personale e delle risorse assegnate individuando al proprio interno le specifiche attribuzioni da assegnare.

Inoltre, a parità di risorse complessive di bilancio quindi senza oneri aggiuntivi per l'ente, verranno stanziati delle apposite risorse per sostenere le spese necessarie, e conseguenti, all'attuazione delle prescrizioni del decreto legislativo 33/2013 con specifico riferimento all'informatizzazione dei processi e alla formazione del personale

4.4. Sistema di monitoraggio interno sull'attuazione del programma

Il responsabile della trasparenza con periodicità semestrale svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 e dal presente programma, sono, altresì, oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come normato dall'articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal regolamento sui controlli interni approvato dall'organo consiliare con deliberazione numero 3 del 6 febbraio 2013 effettuato con periodicità semestrale

Nell'ambito del *ciclo di gestione della performance* gli obiettivi definiti con il presente programma verranno assegnati e monitorati secondo le modalità e i tempi previsti dal Sistema di valutazione.

5. Azioni programmate

Partendo dallo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione vengono qui di seguito programmate le iniziative volte alla promozione della trasparenza, della legalità e della cultura dell'integrità con indicazione delle modalità di attuazione e le azioni previste, i tempi di attuazione, le strutture competenti, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative stesse.

5.1 Lo stato di attuazione - Il sito web

Il Comune di Bellinzago Novarese dispone di un proprio sito istituito ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.lgs. n. 82/2005 utilizzato quale strumento di divulgazione delle informazioni istituzionali.

L'aggiornamento del sito è realizzato da personale interno e/o esterno all'Amministrazione accessibile mediante credenziali di autenticazione, che registra l'effettuazione di tutte le operazioni eseguite

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'*home pag* contiene le seguenti specifiche sezioni:

- ❖ ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del DPCM 31 ottobre 2000, è reso noto sulla *home pag* del sito istituzionale del Comune di Bellinzago Novarese casella di posta elettronica istituzionale che si avvale del servizio di posta elettronica certificata *PEC*, facente capo al Servizio Protocollo, al seguente indirizzo: municipio@pec.comune.bellinzago.no.it nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).
- ❖ L'albo pretorio on line L'articolo 32 della legge n. 69/2009, riconosce, a far tempo dal 1° gennaio 2011, l'effetto di "*pubblicità legale*" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA. Il Comune di Bellinzago Novarese, in adempimento al dettato normativo, ha istituito con la decorrenza di legge l'albo pretorio on-line. Il relativo link è ben indicato nella *home page* del sito istituzionale. Come precisato dalla CIVIT (*Autorità nazionale anticorruzione* (legge 190/2012) deliberazione n... /2012 per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalla legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione "*trasparenza, valutazione e merito*" (oggi "*amministrazione trasparente*"). Secondo le linee organizzative in vigore nel Comune di Bellinzago Novarese (deliberazione della G.C. n. 100 del 25.10.2011) i dati sono inseriti e aggiornati dai Responsabili degli uffici competenti in ragione della tipologia degli atti, e per ciascuna tipologia di atti sono indicati i tempi di permanenza on line per garantire leggibilità ed utilità dei dati stessi e per contemperare le esigenze di trasparenza con quelle della tutela della riservatezza dei dati personali, secondo i principi di necessità e proporzionalità, sottolineate anche dall'Autorità

Garante della Privacy. La vigilanza sulla regolarità delle operazioni informatiche di affissione e di defissione di tutti gli atti del Comune all'albo pretorio *on line*, ferma restando la responsabilità in capo a ciascun Responsabile sull'osservanza dell'obbligo di pubblicazione e il contenuto degli atti pubblicati, è assegnata al Responsabile dell'area *Affari generali*.

- ❖ La sezione "Amministrazione trasparente (prima "Trasparenza valutazione merito") è stata riorganizzata secondo quanto stabilito dal D.lgs. n.33/2013 in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa; si è proceduto all'inserimento nella Sezione dedicata dei dati che, se pur pubblicati sul sito, trovavano una diversa collocazione. Ciò anche al fine di pubblicare i dati secondo criteri di omogeneità, immediata individuazione e facilità di consultazione secondo le indicazioni della CIVIT delib. N.50/203.

Alla data di aggiornamento del presente programma lo stato di attuazione degli obblighi di trasparenza è rappresentato nella tabella (allegato A del presente programma) dove, a margine di ciascun obbligo di pubblicazione, come già specificato al punto 2.2. è indicato lo stato di attuazione specificando se gli stessi sono attuati, non attuati o se i contenuti relativi sono da aggiornare o implementare (colonna H)

In particolare si rileva che l'implementazione è strettamente connessa alla redazione ed attuazione del Piano di informatizzazione program - mato quale obiettivo strategico inserito nel Piano performance in fase di aggiornamento.

6. Le iniziative di comunicazione della trasparenza

6.1. Il coinvolgimento degli *stakeholders*

Per quanto riguarda il coinvolgimento dei soggetti portatori di interessi (*stakeholders*), si ritiene opportuno per il prossimo triennio incentrare la propria azione nei confronti della struttura interna dell'ente, ritenendo presupposto indispensabile sviluppare un percorso che possa risultare favorevole alla crescita di una cultura della trasparenza, e quindi è indispensabile accompagnare la struttura nel prendere piena consapevolezza non soltanto della nuova normativa, ma soprattutto della necessità di diverso approccio nella pratica lavorativa: deve consolidarsi infatti un atteggiamento orientato pienamente al servizio del cittadino e che quindi, in primo luogo, consideri la necessità di farsi comprendere e conoscere, nei linguaggi e nelle logiche operative. È importante quindi strutturare percorsi di sviluppo formativo mirati a supportare questa crescita culturale, sulla quale poi costruire, negli anni successivi, azioni di coinvolgimento mirate, specificamente pensate

per diverse categorie di cittadini, che possano così contribuire a meglio definire ed orientare gli obiettivi di performance dell'ente e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente gli spazi di partecipazione.

Tuttavia considerando comunque importante avviare un iter partecipativo creando, sia pur in forma semplificata, sono stati creati spazi di collaborazione e confronto con la società civile attraverso assemblee pubbliche e la raccolta di segnalazioni, proposte che l'Amministrazione tiene conto nella fase decisionale. per continuare in tale direzione sarà predisposto e sottoposto ai cittadini un questionario on line, per acquisire la loro valutazione sul sito complessivo e sulle informazioni contenute nella sezione Amministrazione trasparente, richiedendo loro, contestualmente, di esprimersi in ordine all'esigenza di poter disporre di ulteriori dati, informazioni o notizie sull'Amministrazione, rispetto a quelle già disponibili.

6.2.Giornata della trasparenza

Per quanto riguarda le giornate della trasparenza, l'Amministrazione intende proseguire per il prossimo triennio con periodici appuntamenti nel corso dei quali il Sindaco e gli Assessori Comunali potranno illustrare e discutere, insieme alla cittadinanza, i risultati raggiunti rispetto al programma di mandato.